

CHUBB®



VIAGGIA PROTETTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Amex Viaggia Protetto – Annuale Multiviaggio

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio avente come luogo di partenza una località ubicata in Italia ed effettuato dall'Assicurato a scopo turistico, di studio o d'affari, per tutti i viaggi effettuati tra la data inizio della copertura e la fine della stessa, ciascuno di durata massima pari a 30, 45 o 60 giorni, così come indicato nel Certificato di Assicurazione. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia di età inferiore a 80 anni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese mediche urgenti e non procrastinabili conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato
- ✓ Morte ed invalidità permanente da infortunio
- ✓ Assistenza legale all'estero
- ✓ L'importo della penale per annullamento del viaggio addebitato all'Assicurato, e purché assicurati per il medesimo viaggio anche ai suoi familiari e compagni di viaggio, in caso di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare o del Socio/Contitolare, di un compagno di viaggio;
 - danni materiali alla casa, citazione o convocazione in tribunale, licenziamento o sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'Assicurato stesso (removibile)
- ✓ Spese per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo o marittimo in sostituzione di quello eventualmente non utilizzato a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in caso di incidente del mezzo di trasporto, ritardo del mezzo pubblico e calamità naturali (removibile)
- ✓ Interruzione del viaggio (removibile)
- ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, perdita e danneggiamento (removibile)
- ✓ Spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette o abbigliamento strettamente necessario in caso di ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio (removibile)
- ✓ Rimozione franchigie (opzionale)
- ✓ Rimborso o indennizzo in caso di ritardata partenza, overbooking, mancata coincidenza (opzionale)
- ✓ Protezione bagaglio sportivo (opzionale)

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
 - ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
 - ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
 - ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
 - ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
 - ✗ Sinistri derivanti da malattie o infortuni che siano l'espressione di situazioni patologiche preesistenti all'inizio del viaggio e note all'Assicurato
 - ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o svolta dall'Assicurato in mare aperto
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata nei 90 giorni antecedenti la data inizio della copertura
 - ! Il numero massimo di assicurati per singola polizza è pari a 9
 - ! La garanzia annullamento del viaggio è operante per tutti i viaggi prenotati entro i 2 giorni precedenti all'acquisto della polizza o successivamente all'acquisto della stessa per eventi che si verificano a partire dalla "Data inizio della Copertura" e fino alla data di inizio di ogni singolo viaggio e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa, a meno che non sia stata rinnovata
 - ! I massimali variano a seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato e le singole garanzie possono essere soggette ad un sottolimito di indennizzo o all'applicazione di una franchigia
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Europa o Mondo (esclusi o inclusi USA e Canada) a seconda dell'opzione selezionata ed indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea



Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sottoscrivere il Certificato di Assicurazione e trasmetterne copia firmata via mail, all'indirizzo amexagenziaassicurativa@olsasi.biz, oppure tramite lettera per posta ordinaria all'indirizzo Amex Agenzia Assicurativa, - Olsa Informatica S.p.A. c.a. ufficio Archivi Digitali Via Pontina Vecchia km. 34 - 00040 Ardea (Roma)
- Per le garanzie di assistenza alla persona, assistenza legale e per la copertura delle spese mediche, ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero 800 909 163, dall'estero +39 06.42115658 (fax +39 06.4818960) prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile, e comunque entro 30 giorni dal rientro in Italia, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio, denunciarlo all'Assicuratore entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, previa comunicazione al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del viaggio
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata all'indirizzo www.assicurazioni.americanexpress.it/viaggia-protetto entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura" pagando il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie spese mediche, assistenza alla persona, infortuni in viaggio, interruzione del viaggio, assistenza legale, protezione del bagaglio, rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza e protezione bagaglio sportivo decorrono dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di fine della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Le garanzie annullamento del viaggio e riprotezione del viaggio operano a partire dalla data di inizio della copertura e sono operanti per ogni singolo viaggio fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di fine della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Le garanzie di ritardata consegna del bagaglio e di indennizzo a seguito di mancata coincidenza decorrono dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio di andata e rimangono operative fino al termine del viaggio di andata stesso.

Le garanzie indennizzo a seguito di partenza differita e indennizzo a seguito di overbooking decorrono dalla data di inizio della copertura e rimangono operative fino al termine del viaggio di andata stesso.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa comunque automaticamente senza obbligo di disdetta alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, a meno che non sia previsto il tacito rinnovo.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza qualora quest'ultima sia prima del termine dei 14 giorni, comunicando la volontà di recedere attraverso una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Amex Viaggi Protetto – Annuale Multiviaggio

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Giugno 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai sensi di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore
- ✓ Relativamente alle garanzie Spese Mediche ed Assistenza alla persona, gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati in base al piano scelto dall'Assicurato (Piano Base, Piano Classica, Piano Plus) ed alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione:

Piano Base	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 5.000	€ 75.000	€ 125.000	€ 300.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 100	€ 150	€ 250
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Trasferimento e Rientro sanitario	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Invalità Permanente da infortunio	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Anticipo della cauzione legale	-	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Piano Classico	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 7.500	€ 100.000	€ 185.000	€ 500.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 150	€ 225	€ 375
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato

Trasferimento e Rientro sanitario	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Invalità Permanente da infortunio	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Anticipo della cauzione legale	-	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Piano Plus	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 10.000	€ 150.000	€ 250.000	€ 1.000.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 200	€ 300	€ 500
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Trasferimento e Rientro sanitario	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200

Rientro dei minori assicurati	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Invalità Permanente da infortunio	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Anticipo della cauzione legale	-	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per viaggio				
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?				
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione				
Piano Base	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Cancellazione	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Riprotezione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Interruzione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio personale	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
per singolo articolo	€ 75	€ 75	€ 125	€ 125
Oggetti di valore	€ 150	€ 150	€ 175	€ 175
Smarrimento del Passaporto	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Ritardo del bagaglio personale	€ 75	€ 125	€ 175	€ 175
Carenza	12 h			
Piano Classico	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Cancellazione	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Riprotezione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Interruzione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio personale	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500

per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 185	€ 185
Oggetti di valore	€ 225	€ 225	€ 250	€ 250
Smarrimento del Passaporto	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Ritardo del bagaglio personale	€ 100	€ 185	€ 250	€ 250
Carenza	12 h			
Piano Plus	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Cancellazione	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Riprotezione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Interruzione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio personale	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
per singolo articolo	€ 150	€ 150	€ 250	€ 250
Oggetti di valore	€ 300	€ 300	€ 350	€ 350
Smarrimento del Passaporto	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Ritardo del bagaglio personale	€ 150	€ 250	€ 350	€ 350
Carenza	12 h			
RIMOZIONE FRANCHIGIE		FRANCHIGIA		
Spese Mediche	€ 50			
Infortuni In Viaggio	5%			
Cancellazione	20%			
Riprotezione del Viaggio	50%			
PROTEZIONE RITARDATA PARTENZA		MASSIMALE		
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	€ 250			
Indennizzo a seguito di partenza differita	€ 600 (€ 150 al giorno)			
Indennizzo a seguito di overbooking	€ 600 (€ 150 al giorno)			
Indennizzo a seguito di mancata coincidenza	€ 600 (€ 150 al giorno)			
PROTEZIONE BAGAGLIO SPORTIVO		MASSIMALE		
Potezione bagaglio sportivo	€ 1.500			
Sottolimito per articolo	€ 500			
Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per viaggio				



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto indicato all'articolo "Rischio guerra" delle Condizioni di Assicurazione
- ✘ Sinistri derivanti da atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto indicato all'articolo "Rischio guerra" delle Condizioni di Assicurazione
- ✘ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti
- ✘ Sinistri derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✘ Sinistri derivanti da incendio a seguito di una qualsiasi causa

- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale
- ✗ Sinistri derivanti da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori
- ✗ Sinistri derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
- ✗ Sinistri derivanti da quarantene
- ✗ Sinistri derivanti da atti di temerarietà
- ✗ Viaggi intrapresi contro lo sconsiglio del medico o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici
- ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo
- ✗ Sinistri derivanti dalla guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotori o veicoli a motore
- ✗ Sinistri derivanti dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport pericolosi o estremi
- ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo le stesse abbiano carattere ricreativo
- ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Negazione di visti consolari
- ✗ Sinistri conseguenti a dolo o colpa dell'Assicurato
- ✗ Tentato suicidio o suicidio
- ✗ Sinistri provocati o dipendenti da pregresse malattie mentali note all'Assicurato
- ✗ Sinistri provocati o dipendenti da manifestazioni improvvise di malattia o morbo mentale di cui l'Assicurato non fosse a conoscenza
- ✗ Sinistri provocati o dipendenti da stati di alterazione della salute derivanti da assunzione di farmaci psicotropi regolarmente prescritti all'Assicurato

Relativamente alla garanzia Spese mediche sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Malattie o infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato
- ✗ Cure riabilitative
- ✗ Acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici
- ✗ Cura o eliminazione di difetti o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio
- ✗ Acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport invernale
- ✗ Sinistri provocati o dipendenti da parto naturale o con taglio cesareo, da interruzione volontaria della gravidanza, da stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✗ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla garanzia Assistenza alla persona sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
- ✗ Tutte le prestazioni ove le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra
- ✗ Casi in cui l'Assicurato, o chi per esso, disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il trasporto/rientro sanitario

- ✘ Malattie o infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato
- ✘ Sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✘ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✘ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✘ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro sanitario sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscono la continuazione del viaggio
- ✘ Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali
- ✘ Tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro con un familiare assicurato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alle prestazioni Prolungamento del soggiorno e Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio sono inoltre escluse le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Relativamente alla prestazione Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alla prestazione Anticipo di denaro, la stessa non è operante:

- ✘ Nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Impresa
- ✘ Quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa
- ✘ Casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria

Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Infortuni occorsi su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
- ✘ Voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio
- ✘ Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale
- ✘ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✘ infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato

Relativamente alla garanzia Assistenza legale sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Impresa
- ✘ Quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa
- ✘ Casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria

Relativamente alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente alla "Data inizio della Copertura"
- ✘ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- ✘ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato,

entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio

- ✘ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio
- ✘ Casi di nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro
- ✘ Fallimento del vettore o dell'organizzatore di viaggio
- ✘ Rimborso delle Tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia
- ✘ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono inoltre esclusi i guasti meccanici.

Relativamente alla garanzia Interruzione del viaggio sono inoltre esclusi dal rimborso i titoli di viaggio ed i costi di gestione della pratica.

Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono inoltre esclusi:

- ✘ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi
- ✘ Denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida
- ✘ Tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- ✘ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✘ sinistri
- ✘ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✘ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✘ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✘ Caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in un' autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7
- ✘ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili)
- ✘ Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✘ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
- ✘ Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- ✘ Acquisti effettuati nella località di rientro

Relativamente all'opzione Rimozione franchigie si applicano le stesse esclusioni previste per le garanzie "Spese mediche", "Infortuni in viaggio", "Cancellazione" e "Riprotezione del viaggio"

Relativamente alla prestazione Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Sinistri occorsi nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
- ✘ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✘ Acquisti effettuati successivamente all'effettiva partenza dell'Assicurato, fatti salvi quelli effettuati nelle tratte in congiunzione
- ✘ Acquisti effettuati nelle località di rientro
- ✘ Acquisti che non siano necessari ed indispensabili
- ✘ Fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- ✘ Casi di ritardi occorsi agli aeromobili appartenenti a linee aeree che non dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di partenza differita sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✘ Fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- ✘ Casi di partenza differita per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di overbooking sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✘ Fallimento del vettore
- ✘ Casi di overbooking verificatisi in occasione di viaggi aerei che non siano stati precedentemente prenotati
- ✘ Viaggi che non siano stati regolarmente confermati dal vettore
- ✘ Caso di mancato imbarco per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di mancata coincidenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✘ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✘ Casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla garanzia Protezione bagaglio sportivo sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi di bagaglio sportivo che non sia stato imbarcato secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore
- ✘ Casi di imballaggio o contenitore non conforme alle indicazioni fornite dal vettore
- ✘ Casi di mancato imbarco del bagaglio sportivo
- ✘ Tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- ✘ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✘ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✘ Sinistri che si verifichino entro 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'aerea doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✘ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✘ Caso di furto del bagaglio contenuto all'intero del veicolo se visibile dall'esterno
- ✘ Caso di furto di bagaglio avvenuto tra le ore 20 e le ore 7 a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita
- ✘ Furto o danni a beni coperti totalmente da altre assicurazioni
- ✘ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzione delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali
- ! Non sono assicurabili le persone fisiche, le persone giuridiche e determinati tipi di attività connesse ai seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
- ! Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a persona maggiorenne assicurata ed i nominativi siano indicati nel Certificato di Assicurazione
- ! Relativamente alle garanzie Copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa, Assistenza alla persona, Infortuni in viaggio, Rimborso della penale per annullamento del viaggio – limitatamente ai casi di decesso, infortunio o malattia che colpiscano il solo Assicurato- ed Interruzione del viaggio non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)

- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Relativamente alla garanzia Copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa, in caso di ricovero dell'Assicurato la garanzia è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera e sarà prestata fino alla data di dimissioni dell'Assicurato o fino al momento in cui esso verrà ritenuto idoneo al rimpatrio ad insindacabile giudizio dei medici dell'Impresa
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza alla persona e qualora l'Assicurato non risieda in Italia, le prestazioni dovute alla sua residenza saranno prestate al suo domicilio in Italia
- ! In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118) né assumersi le eventuali spese
- ! Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio l'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente
- ! Le prestazioni di Assistenza legale sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza legale l'Impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. Inoltre, l'Impresa non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizione delle Autorità locali o contrarie a norma e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso
- ! Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocinetiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea; sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi. Inoltre, la somma indennizzabile è ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato e/o furto dell'intero veicolo
- ! Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sportivo la somma indennizzabile è ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato e/o furto dell'intero veicolo

Il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

Garanzie (Piano Base, Piano Classica, Piano Plus)	Franchigia
SPESE MEDICHE	
Spese mediche	€ 50
Spese per cure dentarie urgenti	€ 25
ASSISTENZA ALLA PERSONA	
Consulto medico telefonico	Nessuna
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Nessuna
Segnalazione di un medico specialista all'estero	Nessuna
Trasferimento e Rientro sanitario	Nessuna
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Nessuna
Rimpatrio della salma	Nessuna
Ricerca e soccorso	Nessuna
Rientro anticipato	Nessuna
Rientro degli altri assicurati	Nessuna
Rientro dei minori assicurati	Nessuna
Rientro dell'Assicurato convalescente	Nessuna
Prolungamento del soggiorno	Nessuna
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	Nessuna
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	Nessuna
Invio di messaggi urgenti	Nessuna
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	Nessuna
Invio di medicinali urgenti all'estero	Nessuna
Traduzione della cartella clinica	Nessuna
Interprete all'estero	Nessuna
Anticipo di denaro	Nessuna
Rimborso delle spese telefoniche	Nessuna
INFORTUNI IN VIAGGIO	
Morte da infortunio	Nessuna
Invalità Permanente da infortunio	5%
ASSISTENZA LEGALE	

Reperimento di un legale	Nessuna
Anticipo della cauzione legale	Nessuna
Cancellazione ed Interruzione del viaggio (removibile)	Franchigia
Cancellazione	20%
Riprotezione del viaggio	50%
Interruzione del viaggio	Nessuna
Protezione del bagaglio (removibile)	Franchigia
Bagaglio personale	Nessuna
Smarrimento del Passaporto	Nessuna
Ritardo del bagaglio personale	Nessuna
Protezione ritardata partenza (opzionale)	Franchigia
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	Nessuna
Indennizzo a seguito di partenza differita	Nessuna
Indennizzo a seguito di overbooking	Nessuna
Indennizzo a seguito di mancata coincidenza	Nessuna
Protezione bagaglio sportivo (opzionale)	Franchigia
Protezione bagaglio sportivo	Nessuna
Sottolimito per articolo	Nessuna



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza alla persona ed Assistenza legale l'Impresa si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo dell'imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio è operante una carenza pari a 12 ore
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, oltre il diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia di età inferiore a 80 anni compiuti che intendano assicurare più viaggi effettuati tra la data inizio della copertura e la fine della stessa, a scopo turistico, di studio o d'affari.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di Assicurazione Multirischio - Annuale Multiviaggio

PROGRAMMA VIAGGIA PROTETTO

Convenzione n°ITBOTB15325_aexp010

Ultimo aggiornamento: 06/2020

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla
Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®



Data di aggiornamento: giugno 2020

Indice

Informazioni Principali	4
COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE	5
Chi è Amex Agenzia Assicurativa	6
A Proposito di Chubb	7
Informativa resa al consumatore in merito alla conclusione del contratto a distanza	8
Informazioni sul trattamento dei dati personali	9
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	10
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	15
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	15
Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente	15
Art. 3) Criteri di stipula dell'Assicurazione	15
Art. 4) Pagamento del Premio	15
Art. 5) Decorrenza e durata della copertura	16
Art. 6) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato	16
Art. 7) Altre assicurazioni	17
Art. 8) Diritto di rivalsa	17
Art. 9) Foro competente	17
Art. 10) Oneri fiscali	17
Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	17
Art. 12) Termini di Prescrizione	18
Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	19
Art. 13) Ambito di operatività	19
Art. 14) Persone assicurabili	19
Art. 15) Fattispecie ricomprese negli Infortuni	19
Tabella delle garanzie e dei Massimali	21
PRESTAZIONI ASSICURATE	28
A. PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI	28
Art. 16) Garanzia copertura delle Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia Improvvisa durante il viaggio	28
Art. 18) Assistenza alla persona	29
Art. 19) Garanzia Infortuni in viaggio	32
Art. 20) Assistenza legale	33
B. PRESTAZIONI REMOVIBILI	34
Art. 21) Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio	34
Art. 22) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	35
Art. 23) Garanzia interruzione del viaggio	36
Art. 24) Garanzia protezione del bagaglio	37
Art. 25) Garanzia rimborso delle spese imprevedute per ritardata consegna del bagaglio	38
C. PRESTAZIONI OPZIONALI	38

Art. 26) Rimozione franchigie	38
Art. 27) Protezione ritardata partenza	39
Art. 28) Protezione bagaglio sportivo	40
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	42
Art. 29) Persone non assicurabili e limiti d'età	42
Art. 30) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	42
Art. 31) Esclusioni specifiche	43
Art. 32) Limiti di sottoscrizione	48
Art. 33) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	48
Art. 34) Esclusione di compensazioni alternative	48
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	48
Art. 35) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	48
Art. 37) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	49
Art. 38) Onere della prova	52
Art. 39) Controversie	52
Art. 40) Pagamento dell'Indennizzo	52

Informazioni Principali

Programma “Viaggia Protetto - viaggio singolo”

QUALI VANTAGGI

“Viaggia Protetto – viaggio singolo” offre una copertura assicurativa completa per tutti i tuoi viaggi in tutto il mondo* che effettuerai nell’arco di un anno.

Grazie alla massima flessibilità offerta, potrai personalizzare la composizione del tuo pacchetto assicurativo in base alle Sue esigenze. Inoltre potrai decidere la durata della copertura in funzione della durata dei viaggi per i quali far operare l’assicurazione, scegliendo uno di questi periodi di validità della copertura : 30, 45 o 60 giorni.

COSA OFFRE

“Viaggia Protetto – viaggio singolo” prevede le seguenti garanzie:

- **Copertura delle spese mediche** conseguenti a infortunio o a malattia improvvisa;
- **Assistenza alla persona in caso di urgenza o necessità** 24 ore su 24;
- **Indennizzo in seguito ad infortunio** occorso durante il viaggio;
- **Reperimento di un legale all'estero** ed anticipo della cauzione penale in caso di necessità;
- **Rimborso in caso di cancellazione, riprotezione e interruzione del viaggio**, in seguito ad infortunio o malattia (removibile);
- **Protezione bagaglio e rimborso delle spese impreviste** per ritardata consegna (removibile).

In caso avessi bisogno di maggior protezione potrai inoltre aggiungere le seguenti garanzie opzionali:

Rimozione franchigie che si applica alle seguenti garanzie:

- Spese mediche;
- Infortuni in viaggio;
- Cancellazione e Riprotezione del viaggio.

Protezione ritardata partenza che prevede:

- Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
- Indennizzo a seguito di partenza differita;
- Indennizzo a seguito di overbooking;
- Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

Protezione bagaglio sportivo che prevede:

- la copertura assicurativa del proprio bagaglio sportivo che sia stato presentato al check-in e regolarmente imbarcato.

* Le coperture assicurative previste dalla presente polizza non sono operanti per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei Paesi e territori “sanzionati” ai sensi dell’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni” del Capitolo “NORME COMUNI”. La lista completa al momento dell’entrata in vigore della presente polizza è: [Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.](#)

COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE

“Viaggia Protetto – annuale multiviaggio” è attivo dalla “Data di inizio della Copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione.

La invitiamo comunque ad inviare ad Amex Agenzia Assicurativa una copia firmata del Certificato di Assicurazione allegato alla documentazione che ha ricevuto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le ricordiamo inoltre che la “Data inizio della Copertura” non può essere successiva di oltre 90 (novanta) giorni a quella di acquisto della polizza.

Le seguenti garanzie sono attivate solo se espressamente scelte al momento dell’attivazione della polizza. Quindi diventano operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione, come indicato di seguito:

Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio / Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio:	La garanzia decorre dalla “Data inizio della Copertura” ed è operante per ogni singolo viaggio fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la “Data fine della copertura” a meno che la stessa non sia stata rinnovata.
Indennizzo a seguito di partenza differita / Indennizzo a seguito di overbooking:	La garanzia decorre dalla “Data inizio della Copertura” e rimane operativa fino al termine di ciascun viaggio di andata.
Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio / Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza:	La garanzia decorre dal momento dell’inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine di ciascun viaggio di andata.
Interruzione del viaggio / Copertura delle spese mediche / Assistenza alla persona/ Infortuni in viaggio / Assistenza legale / Protezione bagaglio / Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza / Protezione bagaglio sportivo:	La garanzia decorre dal momento dell’inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data fine della copertura” a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

PARLA CON NOI

Parlare con noi è semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare:

<p>Servizio Clienti Chubb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricevere informazioni sulle garanzie prestate • Denunciare Sinistri (Lunedì-Giovedì 9:00-17:00-Venerdì 9:00-13:00) • Ricevere informazioni su come esercitare il diritto di recesso 	<p>Lunedì-Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00</p> <p>☎: 800 909 163 (dall’Italia)</p> <p>☎: +39 06 4211 5658 (dall’Estero)</p> <p>📠: +39 02 27095447 (FAX)</p> <p>✉: amextravel.claims@chubb.com</p> <p>on line: Amex Claims Service Portal (CSP)</p> <p>https://www.chubbclaims.com/amex/it-it/welcome.aspx</p>
<p>Centrale Operativa 24 ore su 24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiedere prestazioni di assistenza 	<p>Inter Partner Assistance</p> <p>☎: 800 909 163 (dall’Italia)</p> <p>☎: +39 0642115658 (dall’Estero)</p> <p>📠: +39 064818960 (FAX)</p>

Chi è Amex Agenzia Assicurativa

Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. è una società del gruppo American Express con Sede Legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma - PEC: amexagenziaassicurativa@legalmail.it. Regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) alla sez. A n. A000162575, sottoposto alla vigilanza dell'IVASS - via del Quirinale 21 Roma, www.ivass.it - **svolge un'attività di intermediazione assicurativa per conto delle compagnie di assicurazione partner**, dedicando un costante impegno nel fornire un servizio completo e trasparente.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" desideriamo comunicarLe che:

1. Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. è una Società del gruppo American Express che effettua intermediazione assicurativa per conto delle Compagnie assicurative Partner anche nei confronti dei soggetti interessati, nel rispetto della vigente normativa.
2. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Agenzia Assicurativa S.r.l., i dati personali raccolti verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione con le seguenti finalità:
 - Finalità connesse all'emissione del contratto (inclusa la fase pre-contrattuale);
 - Finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e assunti dalla Compagnia Assicurativa;
 - Finalità connesse all'adempimento di obblighi normativi;
 - Finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative;
3. La raccolta e l'eventuale comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all'attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.
4. I Suoi dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici e, ove necessario, in formato cartaceo e archiviati nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Compagnia, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
5. I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ad erogare i servizi assicurativi da Lei richiesti ed a consentire alla Compagnia di ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa.
6. I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, AAA srl si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili.
7. La Compagnia di Assicurazione rivestirà la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge. Rispetto a tali dati Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. opererà quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, incaricato dalla Compagnia.
8. Ai sensi degli artt. 15 ss Regolamento Lei potrà esercitare specifici diritti, tra i quali, a titolo esemplificativo, quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e chiederne la cancellazione ove il trattamento dei dati non sia più necessario, o di chiedere la limitazione del trattamento dei dati, di opporsi, anche parzialmente in relazione alle modalità di trattamento, anche di profilazione e all'utilizzo dei Suoi dati per finalità di marketing. Potrà esercitare tali diritti inviando una e-mail a Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com

Per prendere visione dell'Informativa completa sulla protezione dei dati può consultare il link <https://www.americanexpress.com/it/legal/dichiarazione-privacy-online.html>.

A Proposito di Chubb

Chubb è la più grande compagnia assicurativa danni al mondo per capitalizzazione quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre, a livello globale, soluzioni assicurative a imprese di ogni dimensione, a professionisti e famiglie. Opera nel Property & Casualty (P&C) e nell'Accident & Health (A&H), con prodotti sia personalizzati sia standardizzati, attraverso una pluralità di canali. L'elevata capacità sottoscrittiva e l'attenzione al servizio ci sono riconosciuti dal mercato, soprattutto riguardo l'equità e la tempestività con cui gestiamo i sinistri.

Grazie al nostro lavoro accurato, alla passione che ci mettiamo e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché alle imprese di ogni dimensione. Disponiamo di una gamma di prodotti ampia, anche specialistici e innovativi in quanto centrati sui rischi emergenti. Abbiamo una visione globale del business e un'attenzione alle singole specificità locali in ciascuno dei territori in cui operiamo. Serviamo clienti individuali e famiglie, con una specializzazione nel segmento "Private" dove elevate sono le esigenze di protezione del patrimonio. Allo stesso modo serviamo imprese di ogni dimensione, anche multinazionali dove, in forza del nostro network che ci consente di operare in circa 200 Paesi, siamo in grado di soddisfare le esigenze più complesse e sofisticate. Siamo infine tra gli attori protagonisti nel realizzare programmi affinity, dove è interesse del partner predisporre e offrire servizi assicurativi distintivi e specifici.

Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor's e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500.

Chubb ha uffici di rappresentanza a Zurigo, New York, Londra, Parigi e in altre sedi, e impiega più di 30.000 persone nel mondo. Ulteriori informazioni su www.chubb.com/it.

INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

(Informativa da rendersi nel caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza)

Il contratto di assicurazione da Lei sottoscritto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Chubb European Group SE. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Ai sensi dell’art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;
- Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l’Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta al le norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione che seguono, di cui al Modello CEG ITBOTB15324_aexp010 se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso. Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nel Certificato di Assicurazione;
- Il Contraente della presente polizza avrà il diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio. In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza senza l’applicazione di alcuna penale.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere mediante posta elettronica inviata all’indirizzo chubb.italy.travel@chubb.com o via fax al numero +39 02 27095581, o mediante lettera indirizzata al seguente recapito: Chubb European Group SE. – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla Impresa di Assicurazione, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano - Fax 02.27095.430 – e-mail: ufficio.reclami@chubb.com. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte dell’Impresa di Assicurazione, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa di Assicurazione. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Chubb European Group SE

Rappresentanza Generale per l’Italia

Il Rappresentante Legale

Orazio Rossi



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link: <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assicurazione Malattia: L'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.

Assicurazione tutela legale: l'assicurazione con la quale l'assicuratore s'impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A.

Attrezzatura sciistica: sci, monosci, sci di fondo, snowboard, skiboard, slittino, racchette da sci, scarponi, attacchi.

B

Bagaglio: i capi d'abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Bagaglio sportivo: l'equipaggiamento sportivo che sia stato presentato al check-in ed imbarcato in stiva, secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore, tra cui a titolo esemplificativo: attrezzatura sciistica, bicicletta e tandem, borsa da golf (borsa con mazze e scarpe), attrezzatura subacquea (muta, giubbotto, maschera, scarpe, pinne, coltello ed erogatore), attrezzatura da pesca (canna, stivali, scatola e una rete), armi da fuoco sportive.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento che prova l'assicurazione e nel quale sono indicati il contraente, gli assicurati, il viaggio assicurato, le coperture le garanzie operanti ed il relativo premio.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Coniuge: il coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Consumatore: qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure da due individui maggiorenni conviventi, così come risultante da stato di famiglia.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto durante il viaggio da cose a seguito di collisione, urto o rottura

Data di acquisto della polizza: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.

Data di inizio della copertura: data da cui decorre la copertura, indica il giorno a partire dal quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Diritto di recesso: è il diritto di ripensamento del Contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia) e i seguenti Paesi: Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 25 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 25 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela o affinità con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Forza Maggiore (Causa di): qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativa, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende

dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a): Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b): Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c): Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d): Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e): Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" e "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 9 persone.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impreveduto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Infortunio in itinere: Infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel corso della pausa pranzo, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/consequente ad Infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti non note all'Assicurato.

Malattia pregressa: la malattia preesistente e nota all'Assicurato.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Minore: la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo.

O

Overbooking: "eccesso di prenotazione" a causa del quale l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato dal vettore.

P

Penale: costi addebitati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la "data di inizio della Copertura" e la "data di fine della Copertura" riportate nel Certificato di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prenotazione/Conferma del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di conferma dell'acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di polizza (titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Data di inizio del viaggio.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Sport Invernali: mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, luging, mono-sci, motoslitte, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitte, pattinaggio in velocità, toboga.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Titoli di viaggio: biglietteria aerea, marittima o ferroviaria.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

Usa e Canada: gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio, soggiorno, locazione e servizi accessori al viaggio.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio: lo spostamento e/o il soggiorno dell'Assicurato nella destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione che sia distante almeno 50Km dalla residenza dell'Assicurato, durante il periodo compreso tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura" e per la durata massima indicata alla voce "Durata massima dei tuoi viaggi" anch'essa indicata nel Certificato di Assicurazione. La durata massima di ogni singolo viaggio può essere pari a 30, 45, 60 giorni a seconda di quanto prescelto dal Contraente in fase di sottoscrizione della polizza.

Volo assicurato: si intende il volo:

- che abbia inizio durante il corso di validità della polizza, compreso tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura";
- che venga effettuato su un aeromobile gestito da una compagnia aerea che operi in base a licenza rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto aereo di linea;
- che sia un volo di linea in conformità a tale licenza, con orari e tariffe per i servizi passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari determinati come pubblicati nella Guida OAG World Airways o pubblicazioni simili.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore presta le garanzie e le prestazioni e determina il Premio di Polizza in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione all'Assicuratore o all'Intermediario incaricato. Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su formato cartaceo.

Art. 3) Criteri di stipula dell'Assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica;
- nei 90 giorni antecedenti la "Data inizio della Copertura";
- scegliendo di rimuovere o aggiungere le garanzie rispetto a quelle sempre operanti previste dalla polizza.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- per la coppia;
- per la famiglia;
- per genitore con figli;
- per un gruppo;

così come definiti nelle "Definizioni di Polizza".

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 40/2018, l'Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione – su supporto durevole – di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: amexagenziaassicurativa@olsasi.biz;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Amex Agenzia Assicurativa, - Olsa Informatica S.p.A. c.a. ufficio Archivi Digitali Via Pontina Vecchia km. 34 – 00040 Ardea (Roma).

Resta inteso che la mancata restituzione dello stesso non comporta l'invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie assicurative, la durata, la destinazione ed il Piano prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'ammontare del Premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione e può essere pagato tramite carta di credito. Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del Premio assicurativo, la Polizza ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le scadenze del

contratto. Qualora, in concomitanza di un Sinistro, il Premio dovesse risultare ancora non pagato, l'Assicuratore si intende esonerato dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

Art. 5) Premio di rinnovo

La Polizza è stipulata senza la formula del tacito rinnovo salvo diversa indicazione da parte del Contraente nel quale caso la polizza è prorogata ad ogni scadenza di un ulteriore anno. Il Contraente è tenuto a versare i Premi di rinnovo all'inizio del nuovo Periodo di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo il Contratto resta sospeso a partire dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della Polizza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze del Contratto.

Trascorso il termine di mora di cui sopra, l'Assicuratore ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del Contratto, fermo il diritto ai Premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Qualora, in concomitanza di un Sinistro, il Premio dovesse risultare ancora non pagato, l'Assicuratore si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

Art. 5) Decorrenza e durata della copertura

Il contratto assicurativo è operante dalla "Data inizio della Copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione, per una durata pari a 12 mesi. Qualora fosse stata prescelta dal Contraente l'opzione del rinnovo automatico, la polizza sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per un periodo di 12 mesi e così per le annualità successive, fatto salvo il diritto di disdetta per entrambe le parti.

Fermo quanto previsto dalle singole garanzie, il contratto opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e fino alla data di conclusione di ogni viaggio di andata e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata. La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

Art. 6) Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Il Premio assicurativo e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento automatico. L'Assicuratore si riserva il diritto di proporre eventuali adeguamenti in corso di contratto, fatta salva la facoltà per il Contraente di accettare tali modifiche o di recedere dal Contratto.

Art. 6) Modalità di disdetta del contratto

La disdetta del Contratto assicurativo deve essere effettuata dal Contraente e dall'Assicuratore almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla "Data inizio della Copertura".

La copertura assicurativa avrà termine alla fine dell'annualità per la quale sia stato già corrisposto il relativo Premio.

La richiesta di disdetta può essere effettuata alternativamente tramite:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito al Contraente il Premio di Polizza, senza l'applicazione di alcuna penale.

Art. 7) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato ai termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata, fermo restando che relativamente ad ogni Sinistro conseguente a Malattia Improvvisa, l'Assicuratore potrà esercitare il proprio diritto di recesso esclusivamente ove il Contratto fosse stato stipulato da meno di 730 giorni.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicuratore.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Contraente.

In tutti i casi l'Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'Infortunio o qualunque altro atto delle parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente contratto, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione "Parla con noi".

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'Indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Ambito di operatività

Le coperture assicurative della presente Polizza, successivamente dettagliate, sono operanti

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per gli assicurati e la destinazione indicati nel Certificato di Assicurazione;
- per viaggi con origine dall'Italia
- per un numero illimitato di viaggi effettuati tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura", ciascuno di durata massima pari a 30, 45 o 60 giorni (incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno), così come indicato nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali, del Piano e delle garanzie prescelte;
- se il Premio di Polizza è stato pagato.

Art. 14) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Il limite d'età assicurabile è pari a 80 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza stessa. Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione. Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza alla persona" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

Art. 15) Fattispecie ricomprese negli Infortuni

A. Premessa

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle "Definizioni di Polizza", si precisa che, ai sensi della presente polizza, sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai termini di polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Rischio guerra

Per le sole prestazioni assicurative "Garanzia copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa" e "Assistenza alla persona", l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni

dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle garanzie e dei Massimali

BASE	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 5.000	€ 75.000	€ 125.000	€ 300.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 100	€ 150	€ 250
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e Rientro sanitario	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max. 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max. 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	illimitato	illimitato	illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

BASE	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Invalità permanente	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Anticipo della cauzione penale	-	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DI VIAGGIO	Removibile			
Cancellazione	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio personale	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
- per singolo articolo	€ 75	€ 75	€ 125	€ 125
Oggetti di valore	€ 150	€ 150	€ 175	€ 175
Smarrimento del Passaporto	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Ritardo del bagaglio personale	€ 75	€ 125	€ 175	€ 175
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

CLASSICA	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 7.500	€ 100.000	€ 185.000	€ 500.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 150	€ 225	€ 375
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e Rientro sanitario	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 2.200	€ 3.500	€ 3.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max. 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	illimitato	illimitato	illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

CLASSICA	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Invalità permanente	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Anticipo della cauzione penale	-	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DI VIAGGIO	Removibile			
Cancellazione	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio personale	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
- per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 185	€ 185
Oggetti di valore	€ 225	€ 225	€ 250	€ 250
Smarrimento del Passaporto	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Ritardo del bagaglio personale	€ 100	€ 185	€ 250	€ 250
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

PLUS	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 10.000	€ 150.000	€ 250.000	€ 1.000.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 200	€ 30	€ 500
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
Consulto medico telefonico	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	illimitato	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e Rientro sanitario	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rimpatrio della salma	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Ricerca e soccorso	-	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max. 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max. 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max. 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max. 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max. 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	illimitato	illimitato	illimitato
Traduzione della cartella clinica	-	illimitato	illimitato	illimitato
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

PLUS	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Invalità permanente	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Anticipo della cauzione penale	-	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DI VIAGGIO	Removibile			
Cancellazione	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio personale	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
- per singolo articolo	€ 150	€ 150	€ 250	€ 250
Oggetti di valore	€ 300	€ 300	€ 350	€ 350
Smarrimento del Passaporto	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Ritardo del bagaglio personale	€ 150	€ 250	€ 350	€ 350
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

GARANZIE OPZIONALI	Massimale	Franchigia
RIMOZIONE FRANCHIGIE		
Spese mediche	-	€ 50
Infortuni in viaggio	-	5%
Cancellazione	-	20%
Riprotezione del viaggio	-	50%
PROTEZIONE RITARDATA PARTENZA		
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	€ 250	-
Indennizzo a seguito di partenza differita	€ 600 (€ 150 al giorno)	-
Indennizzo a seguito di overbooking	€ 600 (€ 150 al giorno)	-
Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza	€ 600	-
PROTEZIONE BAGAGLIO SPORTIVO		
Protezione bagaglio sportivo	€ 1.500	-
Sottolimito per articolo	€ 500	-

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato e per Viaggio.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Ciascuna garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle coperture” del Certificato di Assicurazione, ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni”.

Si specifica che la copertura removibile “**Cancellazione e Interruzione di viaggio**” comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente:

- Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio;
- Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio;
- Garanzia interruzione del viaggio.

La copertura removibile “**Protezione Bagaglio**” comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente:

- Garanzia protezione del bagaglio;
- Garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio.

L’opzione “**Rimozione franchigie**” si applica alle seguenti garanzie, previo pagamento del relativo Premio aggiuntivo:

- A. Spese mediche;
- B. Infortuni in viaggio;
- C. Cancellazione e Riprotezione del viaggio.

La copertura opzionale “**Protezione ritardata partenza**” comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente:

- A. Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
- B. Indennizzo a seguito di partenza differita;
- C. Indennizzo a seguito di overbooking;
- D. Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

A. PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 16) Garanzia copertura delle Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia Improvvisa durante il viaggio

Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche / ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, l’Assicuratore terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa, la quale dovrà essere preventivamente contattata.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato, ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa, potrà essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.

Nei casi in cui l’Assicuratore non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

L’Assicurato non dovrà prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere

dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia è prestata solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa.

Quando opera la garanzia

La garanzia è operante per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 17) Assistenza alla persona

L'Assicuratore organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite la Centrale Operativa, le prestazioni di seguito elencate.

Per gli Assicurati domiciliati in Italia ma residenti all'estero, le prestazioni di "Assistenza alla persona" saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

A. Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico dell'Assicuratore. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

C. Segnalazione di un medico specialista all'estero

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, se disponibile, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

D. Trasferimento e rientro sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;
- il rimpatrio sanitario alla residenza dell'Assicurato se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico dell'Assicuratore, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario;

- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

E. Trasferimento e rientro con un familiare assicurato

Qualora, nell'organizzazione della prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di Ricovero o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

F. Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. L'Assicuratore tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre. L'Assicuratore tiene a carico anche:

- il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco;
- le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

G. Ricerca e soccorso

Qualora l'Assicurato sia disperso, l'Assicuratore provvederà a fornire assistenza e a farsi carico delle spese per la ricerca ed il soccorso dello stesso.

H. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

I. Rientro degli altri Assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

J. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora il biglietto aereo di ritorno dei minori non fosse riutilizzabile, la Centrale Operativa fornirà altresì, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica di solo ritorno, per permettere ai minori il rientro alla residenza. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

K. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

L. Prolungamento del soggiorno

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e delle garanzie, in base al Piano scelto dal Contraente e alla destinazione del viaggio. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

M. Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo anche per i compagni di viaggio, se assicurati. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e delle garanzie, in base al Piano scelto dal Contraente e alla destinazione del viaggio. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

N. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura con una prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

O. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, l'Assicuratore provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

P. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia improvvisa e/o Infortunio, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su speciali medicinali regolarmente registrati in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

Q. Invio di medicinali urgenti all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio. Restano a carico dell'Assicuratore le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo dei medicinali resta a totale carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire se necessario copia della prescrizione medica.

R. Traduzione della cartella clinica

L'Assicuratore tramite la Centrale Operativa, su specifica richiesta dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero, provvede a tradurre la cartella clinica. La traduzione verrà effettuata esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

S. Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

T. Anticipo di denaro per spese impreviste

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, a

seconda della destinazione del viaggio. In caso di avvenuto furto, rapina o scippo l'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo.

La copertura diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Assicuratore;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

U. Rimborso delle spese telefoniche

L'Assicuratore prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa a seguito del verificarsi di un evento coperto dalla presente Polizza.

Massimale

Le prestazioni elencate saranno fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio e fino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga le prestazioni applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione. Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Quando sei coperto

La garanzia è operante per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 18) Garanzia Infortuni in viaggio

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili che l'Assicurato subisca a seguito di un Infortunio occorso durante il viaggio.

La copertura è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in possesso delle richieste certificazioni valide, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione. Il Massimale per i casi di Morte ed Invalidità Permanente non sono cumulabili; in particolare, qualora dopo il

pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, interviene la morte dell'Assicurato, entro due anni in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, indennizza l'Assicurato applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui alla Tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

L'Assicuratore liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell'Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore paga la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Quando sei coperto

La garanzia è operante per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 19) Assistenza legale

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato all'estero compatibilmente con le disponibilità locali e ne sosterrà i relativi onorari sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza.

Qualora, inoltre, l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non possa provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, l'Assicuratore potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. La prestazione sarà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'anticipo dall'Assicurato. Questi dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa. L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. L'Assicuratore non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Quando sei coperto

La garanzia è operante per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

B. PRESTAZIONI REMOVIBILI

Art. 20) Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Cancellazione e Interruzione di viaggio" è stato pagato.

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio addebiterà contrattualmente all'Assicurato, a fronte dell'annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, **soltanto per i casi qui di seguito indicati, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza:**

- a) Malattia, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso:
- dell'Assicurato;
 - di un familiare o del socio/contitolare dell'azienda o studio associato. Se tali persone non hanno una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, in caso di loro Malattia o Infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;
 - di un compagno di viaggio, purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di Malattia o di Infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare un controllo medico.

- b) Danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- c) citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio;
- d) licenziamento o sospensione dal lavoro (mobilità o cassa integrazione) dell'Assicurato assunto con contratto di lavoro subordinato;
- e) nuova assunzione dell'Assicurato purché tramite regolare contratto che preveda un rapporto di lavoro di durata pari o superiore a 2 mesi, laddove il viaggio pianificato ricada nel periodo coperto dal suddetto contratto.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;
 - i componenti della sua Famiglia;
 - i compagni di viaggio;
- purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Nel caso in cui l'evento coinvolga più assicurati non appartenenti alla stessa Famiglia, l'Assicuratore rimborserà la penale solo se:

- i soggetti sono iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente;
- il loro nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione;

ed il rimborso avverrà entro il limite calcolato moltiplicando per 4 il Massimale per Assicurato indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore, dal Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso. La garanzia è operante per una sola domanda di risarcimento per viaggio, a prescindere dall'esito della domanda stessa.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore rimborsa inoltre la penale di annullamento secondo le seguenti modalità:

- in caso di annullamento e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da Ricovero ospedaliero (esclusi day hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcuna Franchigia;
- in caso di rinuncia non determinata da Ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata applicando all'ammontare della penale stessa la Franchigia indicata nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione, ed è operante per:

- tutti i viaggi prenotati entro i 2 giorni precedenti all'acquisto della polizza;
- tutti i viaggi prenotati successivamente all'acquisto della polizza per eventi che si verificano a partire dalla "Data inizio della Copertura" fino alla data di inizio di ogni singolo viaggio (fruizione del primo servizio contrattualmente previsto).

In ogni caso, la garanzia, non opera oltre la data di scadenza della Polizza stessa, a meno che non sia stata rinnovata.

Art. 21) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Cancellazione e Interruzione di viaggio" è stato pagato.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
- ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- impossibilità per l'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione. L'Assicuratore rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato a condizione che i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata. Nel caso in cui l'evento coinvolga più assicurati non appartenenti alla stessa Famiglia, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore rimborserà la penale se:

- i soggetti sono iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente;
- ed il loro nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione,

Il rimborso avverrà entro il limite calcolato moltiplicando per 4 il massimale per Assicurato indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione. Nel caso l'evento coinvolga più assicurati non appartenenti alla stessa Famiglia, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore rimborserà la penale entro il limite calcolato moltiplicando per 4 il massimale per Assicurato indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi che si verificano a partire dalla “Data inizio della Copertura” e fino alla data di inizio di ogni singolo viaggio (fruizione del primo servizio contrattualmente previsto) e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 22) Garanzia interruzione del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile “Cancellazione e Interruzione di viaggio” è stato pagato.

Nel solo caso di utilizzo delle prestazioni “Trasferimento e Rientro sanitario” o “Rientro Anticipato”, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato un importo pari al pro-rata del valore del viaggio interrotto e non completamente usufruito dall'Assicurato stesso.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il pro-rata della quota di soggiorno non usufruito dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Il pro-rata sarà calcolato sul 100% del valore del viaggio al netto del valore dei titoli di viaggio e dei costi di gestione pratica. Ai fini del calcolo del pro-rata, il giorno in cui viene effettuato il rientro dell'Assicurato ed il giorno inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo

viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 23) Garanzia protezione del bagaglio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile “Protezione Bagaglio” è stato pagato. Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, l’Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto in polizza. Inoltre in caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsati i costi, certificati dai relativi giustificativi di spesa, sostenuti per il rifacimento di tali documenti.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione. Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un sottolimito per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, così come indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.

I corredi fotocineottici e l’apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L’Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il danno applicando l’eventuale Franchigia e fino a concorrenza del massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, dalla struttura ricettiva o dal fornitore di servizi accessori al viaggio responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all’Assicuratore.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Fermo il sottolimito per singolo articolo, i danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

- sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea.
- sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d’oro, d’argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;
- furto dell’intero veicolo.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell’acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti dal momento dell’inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

Art. 24) Garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile “Protezione Bagaglio” è stato pagato. Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all’orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario d’arrivo previsto dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di prima necessità (toilette e/o abbigliamento strettamente necessario), l’Assicuratore provvederà al loro rimborso entro il Massimale previsto in Polizza.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione. La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L’Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato applicando l’eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell’acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti dal momento dell’inizio di ogni singolo viaggio e fino alla data di conclusione di ogni viaggio di andata e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

C. PRESTAZIONI OPZIONALI

Art. 25) Rimozione franchigie

Acquistando tale opzione, l’Assicuratore procederà all’erogazione di eventuali Indennizzi senza l’applicazione della Franchigia prevista per le seguenti garanzie: “Spese mediche”, “Infortuni in viaggio”, “Cancellazione” e “Riprotezione del viaggio”.

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione e se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato.

Massimale

La presente garanzia è prestata così come indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.

Criteri di indennizzabilità

L’Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, liquiderà il Sinistro non applicando la Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Quando sei coperto

Come riportato al paragrafo “QUANDO SEI COPERTO” per le garanzie: “Spese mediche”, “Infortuni in viaggio”, “Cancellazione” e “Riprotezione del viaggio”.

Art. 26) Protezione ritardata partenza

Compongono la presente sezione:

- A) Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
- B) Indennizzo a seguito di partenza differita;
- C) Indennizzo a seguito di overbooking;
- D) Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione e se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato.

Massimale

Ciascuna delle garanzie di cui ai punti A), B), C) e D) opera una sola volta per Assicurato e per Viaggio ed è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.

A) Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza

Qualora l'Assicurato, a seguito della partenza ritardata di oltre 5 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario di partenza previsto dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di prima necessità (accessori e/o oggetti quali a titolo esemplificativo spazzolino, dentifricio, abbigliamento strettamente necessario, medicinali, biberon, pannolini), l'Assicuratore provvederà al loro rimborso entro il Massimale previsto in Polizza.

La presente garanzia opera ad integrazione dell'assistenza prestata dal vettore responsabile ai sensi della normativa di settore.

Criteri di indennizzabilità

Il biglietto di viaggio e tutte le indicazioni in esso riportate sono il riferimento per l'erogazione dell'Indennizzo per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Il danno è liquidato ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal vettore responsabile.

Quando sei coperto

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

B) Indennizzo a seguito di partenza differita

A seguito della ritardata partenza di oltre 24 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario di partenza previsto, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso a seguito della partenza differita.

Criteri di indennizzabilità

Il biglietto di viaggio e tutte le indicazioni in esso riportate sono il riferimento per l'erogazione dell'indennizzo per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Quando sei coperto

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti a partire da questa data e rimane

operativa fino al termine del viaggio di andata e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

C) Indennizzo a seguito di overbooking

Nel caso in cui il vettore abbia negato l'imbarco all'Assicurato a seguito di overbooking, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso, purché questi abbia effettuato o tentato di effettuare tutte le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) entro gli orari indicati dal vettore.

Criteri di indennizzabilità

Per l'erogazione dell'indennizzo si farà riferimento al biglietto di viaggio ed a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni.

Quando sei coperto

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti a partire da questa data e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

D) Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata del volo a causa del ritardato arrivo del volo assicurato su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso.

Criteri di indennizzabilità

Per l'erogazione dell'Indennizzo si farà riferimento al biglietto di viaggio ed a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia

Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Quando sei coperto

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla “Data inizio della Copertura” per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e fino alla data di conclusione di ogni viaggio di andata e comunque non oltre la “Data fine della copertura”, a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

Art. 27) Protezione bagaglio sportivo

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio sportivo che sia stato presentato al check-in e regolarmente imbarcato, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli articoli entro il Massimale previsto in Polizza.

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come “attiva” nel Certificato di Assicurazione e se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi.

Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un Sottolimito per ogni singolo articolo trasportato che compone l'attrezzatura sportiva.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il danno applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato e per Sinistro. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, dalla struttura ricettiva o dal fornitore di servizi accessori al

viaggio responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. Qualora il bene danneggiato non fosse riparabile, il rimborso del danno verrà effettuato tenendo conto del normale deperimento d'uso del bene, applicando di conseguenza un deprezzamento del 10% per ciascuna annualità dalla data di acquisto del bene. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto dell'intero veicolo.

Quando sei coperto

La garanzia opera per tutti i viaggi - anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data inizio della Copertura" per eventi accaduti dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data fine della copertura", a meno che la stessa non sia stata rinnovata.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 28) Persone non assicurabili e limiti d'età

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza sono valide esclusivamente per le persone fisiche di età inferiore ai 80 anni compiuti al momento dell'acquisto della polizza. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza. Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Le garanzie assicurative di seguito riportate non sono valide per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS):

- copertura delle spese mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia Improvvisa;
- assistenza alla persona;
- infortuni in viaggio;
- rimborso della penale per annullamento del viaggio, limitatamente ai casi di decesso, infortunio o malattia che colpiscano il solo Assicurato;
- interruzione del viaggio.

Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile

Art. 29) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Per le garanzie "Garanzia copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa" nonché le prestazioni "Assistenza alla persona" e "Assistenza legale" sono esclusi dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa o abbia disatteso le indicazioni dell'Assicuratore.

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COVID-19 (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivante direttamente o indirettamente da:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- incendio a seguito di una qualsiasi causa;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- quarantene;

- atti di temerarietà;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi contro lo sconsiglio del medico o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport pericolosi o estremi, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- Sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 30) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia copertura delle spese mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia improvvisa

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattenda le indicazioni.

L'Assicuratore non prende in carico le spese conseguenti a:

- Malattie o infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto.

Sono inoltre esclusi dalla polizza:

- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
- infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore;
- i Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport invernale.

La garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- parto naturale o con taglio cesareo;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare:

- i Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo;
- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Assistenza alla persona

Ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni, sono altresì escluse dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Inoltre le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Malattie o infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato;
- casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso l'Assicuratore sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo.

L'assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Relativamente al Trasferimento e rientro sanitario sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Garanzia Infortuni in viaggio

Sono esclusi gli infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). Restano inoltre esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio.

Sono sempre esclusi gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono infine esclusi i Sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo.

Sono inoltre esclusi dalla polizza:

- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
- infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.
- infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato.

Assistenza legale

La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Assicuratore;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio

Sono inoltre esclusi:

- infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento di stipula della Polizza
- parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
- casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'Assicuratore la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
- casi di nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro;
- Sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
- fallimento del vettore o dell'organizzatore del viaggio;
- tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia.
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa.

Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

- guasti meccanici.

Garanzia interruzione del viaggio

Sono sempre esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione della pratica.

Garanzia protezione del bagaglio

Sono esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

Sono esclusi:

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
- gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Rimozione franchigie

Come riportato al paragrafo "Esclusioni specifiche" per le garanzie: "Spese mediche", "Infortuni in viaggio", "Cancellazione" e "Riprotezione del viaggio".

Protezione ritardata partenza

A. Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza

Sono esclusi:

- Sinistri occorsi nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
- casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
- acquisti effettuati successivamente all'effettiva partenza dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica alle tratte in congiunzione;
- acquisti effettuati nella località di rientro;
- acquisti che non siano necessari ed indispensabili;
- fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;

– casi di ritardi occorsi agli aeromobili appartenenti a linee aeree che non dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente.

B. Indennizzo a seguito di partenza differita

Sono esclusi:

- casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
- fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
- casi di partenza differita per cause imputabili all'Assicurato.

C. Indennizzo a seguito di overbooking

Sono esclusi:

- casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
- fallimento del vettore;
- casi di overbooking verificatisi in occasione di viaggi aerei che non siano stati precedentemente prenotati;
- viaggi che non siano stati regolarmente confermati dal vettore;
- casi di mancato imbarco per cause imputabili all'Assicurato.

D. Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza

Sono esclusi:

- casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
- casi di perdita della coincidenza per cause imputabili all'Assicurato.

Protezione bagaglio sportivo

Sono esclusi:

- casi di bagaglio sportivo che non sia stato imbarcato secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore;
- casi di imballaggio o contenitore non conforme alle indicazioni fornite dal vettore;
- casi di mancato imbarco del bagaglio sportivo;
- tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio avvenuto tra le ore 20 e le ore 7 a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita;
- il furto o i danni a beni coperti totalmente da altre assicurazioni;
- danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Art. 31) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze dell'Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 32) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro le somme indennizzate si intendono ridotte, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

La presente disposizione non si applica alla "Garanzia rimborso della penale per annullamento del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 33) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 34) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. Per le garanzie "Garanzia copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa", "Assistenza alla persona" e "Assistenza legale" l'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato la Centrale Operativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.), fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa;
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- in caso di sinistro relativo alla garanzia "Rimborso della penale per annullamento del viaggio", darne avviso al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio prima di contattare l'Assicuratore.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli indennizzi.

È possibile denunciare un sinistro:

- direttamente online, collegandosi al portale dedicato "Centro Sinistri American Express" disponibile al seguente indirizzo: www.chubbclaims.com/amex/it-it
- via posta elettronica ordinaria, inviando l'apposito Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione relativa al sinistro, all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio Sinistri - Via Fabio Filzi 29, 20124 – Milano
- via posta elettronica, inviando l'apposito Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione relativa al sinistro, a: amextravel.claims@chubb.com.

Il modulo di denuncia, comprensivo del consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, è disponibile online al sito <https://amex.chubbtravelinsurance.com/IT/Claims>.

Per ricevere assistenza sull'apertura di un nuovo sinistro o richiedere un aggiornamento sullo stato di un sinistro già denunciato, è possibile contattare l'Ufficio Sinistri al seguente numero: +39 02 27095790 disponibile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Si precisa che nel caso in cui l'Assicurato intenda attivare la diversa garanzia "Rimborso della penale per annullamento del viaggio", il termine entro il quale dovrà provvedere alla denuncia del sinistro sarà di 5 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo: Chubb European Group SE. c/o Inter Partner Assistance S.A. - via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma.

Per ogni esigenza, ivi compresa la necessità di richiedere Assistenza durante il viaggio, l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa. Il servizio è attivo 24 h su 24 h, al seguente numero 800.909.163. Nel caso di richiesta di supporto all'estero, si prega di contattare il numero +39 06.42115658 (fax +39 06.4818960).

Nel caso di informazioni generali, l'Assicurato potrà contattare il Servizio Clienti ai medesimi riferimenti telefonici. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09:00 – 18:00 e il sabato dalle 09:00 – 13:00.

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
2. In caso di Sinistro relativo a Copertura delle spese mediche conseguenti a Infortunio o Malattia improvvisa, Infortuni in viaggio, Rimborso della penale per annullamento del viaggio, Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, interruzione del viaggio, protezione del bagaglio, rimborso delle spese imprevedute per ritardata consegna del bagaglio, rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza, Protezione del bagaglio sportivo occorre fornire:
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).
3. In caso di Sinistro relativo a Copertura delle spese mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia improvvisa, Infortuni in viaggio, Infortuni in viaggio, rimborso della penale per annullamento del viaggio, rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, Interruzione del viaggio, rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza, Protezione del bagaglio sportivo occorre fornire all'assicuratore il luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
4. In caso di Sinistro relativo a Copertura delle spese mediche conseguenti ad Infortunio o Malattia improvvisa, Infortuni in viaggio, Rimborso della penale per annullamento del viaggio, Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, Interruzione del viaggio, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza occorre presentare quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo Contratto di viaggio.
5. In caso di Sinistro relativo a Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza occorre fornire copia dell'eventuale richiesta di rimborso/risarcimento inviata al vettore; idonea documentazione attestante l'avvenuto rimborso/risarcimento e/o i servizi riconosciuti dal vettore o il diniego di rimborso/risarcimento da parte del vettore stesso; documentazione scritta rilasciata dal vettore ed attestante il motivo del ritardo e l'orario dell'effettivo imbarco.

Art. 35) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro – Spese mediche conseguenti ad Infortunio o a Malattia improvvisa

Ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

- La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;

Denuncia del Sinistro – Assistenza alla Persona e Assistenza Legale

Ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero 800.909.163 dall'estero +3906.42115658 (fax +39 06.4818960) fornendo:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
- in caso di Ricovero, i dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

Denuncia del Sinistro – Infortuni in Viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione medica in originale dell'avvenuto infortunio e successivo decorso;
- documentazione medica in originale attestante l'eventuale grado di Invalidità permanente;
- in caso di infortunio sull'aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato.
- In caso di morte dell'Assicurato, l'Assicuratore ne deve essere immediatamente informato.

Denuncia del Sinistro - Rimborso della Penale per Annullamento del Viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio prima di contattare l'Assicuratore.

L'Assicurato dovrà inoltre effettuare entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:

- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio per il rimborso delle tasse di imbarco;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;

– copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse di imbarco non trattenute dal vettore, Tour Operator o fornitore di servizi accessori al viaggio a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria.

Denuncia del Sinistro – Rimborso delle Spese di Riprotezione del Viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- estratto conto di prenotazione emesso dal vettore, Tour Operator o fornitore di servizi accessori al viaggio od organizzatore del viaggio;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto nel contratto di viaggio, in originale.

Denuncia del Sinistro – Interruzione del Viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione oggettivamente provante la causa dell'interruzione del viaggio, in originale;
- documentazione comprovante il costo dei servizi o dichiarazione del vettore, Tour Operator, struttura ricettiva e/o fornitore di servizi accessori al viaggio che ha organizzato il viaggio.

Denuncia del Sinistro – Protezione del Bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- titoli di viaggio con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia; denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza.

Denuncia del Sinistro – Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del Bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale.

Denuncia del Sinistro – Rimborso dei beni di Prima Necessità a seguito di Ritardata Partenza

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione fiscale in originale relativa alle spese effettuate, per le quali si richiede il rimborso, unitamente all'elenco dettagliato dei beni acquistati;
- copia del titolo di viaggio relativo al Volo assicurato.

Denuncia del Sinistro – Indennizzo a seguito di Partenza Differita - Overbooking - Perdita della Coincidenza

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme ai titoli di viaggio non utilizzati in originale.

Denuncia del Sinistro – Protezione del Bagaglio Sportivo imbarcato in stiva

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;

– denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;

– copia della lettera di reclamo inviata al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi; copia della documentazione del vettore attestante

la data e l'ora della manomissione/ danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza.

Resta inteso che l'Assicuratore, qualora durante l'analisi della pratica ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere della documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia assicurativa, quale a titolo esemplificativo:

– data di acquisto, marca e modello dei beni oggetto del rimborso;

– ricevute fiscali, fatture, altra documentazione idonea ad attestare il valore del bene o, in mancanza, dichiarazione dell'esercente presso cui è stato acquistato il bene;

– documentazione probatoria di mancata riparabilità fornita da un esercente commerciale competente unitamente all'indicazione del valore commerciale del bene stesso.

Art. 36) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da Chubb, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 37) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 38) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato con riferimento al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo nel giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il pagamento verrà eseguito dall'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore.

A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l'Assicuratore effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.

B. In caso di Assicurato minorenne (18 anni non ancora compiuti) l'Assicuratore effettuerà il pagamento ai genitori o al tutore legale.

GRAZIE PER AVER SCELTO
VIAGGIA PROTETTO

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it